

Ordinanza n. 23 del 22.07.2011

## IL SINDACO

Vista la Legge del 26.10.1995 n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. 16.4.1999 n°215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D. Lgs. N°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto altresì il comma 6 dell'art. 54 del D. Lgs. N°267/2000;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 che espressamente prevede *"ai fini dell'art. 54 del D. Lgs. n°267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n°92 convertito con le modificazioni nella L. 24.07.2008 n°125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*

### Considerato

- che con precedente ordinanza sindacale n°3/200 del 15.2.2000 è stata adottata disciplina transitoria relativa allo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e/o arte varia svolta all'esterno dei locali di tipo "A" e "B" (bar, ristoranti, snack, etc.);
- che la vocazione turistica di questo Comune richiede il contemperamento delle esigenze degli ospiti che scelgono l'isola quale meta di vacanza e riposo e di quelli che la scelgono quale meta di svago, nonché le esigenze dei residenti e degli operatori commerciali;
- che i pubblici esercizi che hanno intenzione attività di intrattenimento musicale e danzante e il prolungamento di tali attività nelle ore notturne sia all'interno che all'esterno di tali esercizi, incide negativamente sulle condizioni di vivibilità del centro cittadino determinando sovente fenomeni di disturbo della quiete pubblica;
- che in particolari zone e vie del Comune sussistono specifiche problematiche attinenti all'esigua ampiezza delle strade, alla eccessiva vicinanza o addirittura alla contiguità di esercizi pubblici nell'ambito di zone residenziali ad elevata densità abitativa;

**Ritenuto** che è necessaria una disciplina degli orari di chiusura di taluni esercizi pubblici, che attraverso la determinazione di limiti massimi di orari sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e favorisca la distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazione in determinate zone;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere alla modifica e all'integrazione delle disposizioni contenute nella precedente richiamata ordinanza in relazione agli orari degli esercizi pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale come attività complementari all'esercizio di tipologia "A" e "B";

## ORDINA

Tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono all'interno ed all'esterno dei locali anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di impianti di amplificazione) dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale alle ore 24.00;

L'attività di intrattenimento musicale non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovrà osservare quanto disposto dalla normativa contro l'inquinamento acustico.

### **FUNZIONAMENTO APPARECCHI SONORI**

Ai pubblici esercizi di tipologia "A" e "B" è consentito il funzionamento degli impianti elettroacustici per la riproduzione di musica, nonché di radio e TV dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 alle seguenti condizioni:

- che funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabile;
- che siano tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio. Si intende area di pertinenza dell'esercizio quell'ambiente ben delimitato anche a copertura mobile, purché autorizzato.

### **ANIMAZIONE MUSICALE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI**

Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione, possono effettuare intrattenimenti musicali riservati alla propria clientela utilizzando amplificatori di suoni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Tali intrattenimenti possono essere effettuati solo nello stabilimento dove ha sede l'esercizio previo autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive.

### **SANZIONI**

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, somma così determinata con la deliberazione di Giunta Comunale n°25 del 13.2.2009 adottata ai sensi del c.2 dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n°689.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza sono reiterate e determinano un grave pericolo alla sicurezza urbana o disturbo alla quiete pubblica possono comportare l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

Salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o sostanze alimentari, nonché nelle immediate prossimità degli stessi locali, i titolari dei relativi esercizi devono vigilare affinché gli avventori non disturbino mediante schiamazzi o rumori la quiete pubblica e il riposo delle persone;

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n°3/2000 del 15.2.2000;

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Per eventi e manifestazioni e feste organizzate e/o patrocinate dal Comune di Lacco Ameno potranno essere autorizzate espressamente con provvedimento motivato, deroghe alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lacco Ameno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale, li 22.07.2011



**IL SINDACO**

*Restituta Irace*

*Restituta Irace*  
Piazza Santa Restituta 80076 Lacco Ameno (NA)  
Tel. 081/900182 - Fax 081/900183 - E-mail [segreteria@comunelaccoameno.it](mailto:segreteria@comunelaccoameno.it)  
Web [www.comunelaccoameno.it](http://www.comunelaccoameno.it) - Pec [protocollo@pec.comunelaccoameno.it](mailto:protocollo@pec.comunelaccoameno.it)